



IL BULLISMO: CONOSCERLO PER PREVENIRLO E CONTRASTARLO

MATERIALE INFORMATIVO



IL PROGETTO SPALLA A SPALLA

Head&Shoulders, brand di shampoo numero #1 al mondo e in Italia nel segmento antiforfora¹, che da oltre 60 anni è impegnato nella missione di liberare il mondo dalla forfora aiutando le persone ad affrontare la vita di tutti i giorni con piena fiducia e sicurezza in sé stesse, presenta il progetto *Spalla a Spalla*, realizzato in collaborazione con l'Associazione FARE X BENE, attiva da oltre dodici anni su queste tematiche nelle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia, per sensibilizzare fino ad 1 milione di ragazzi, ragazze e adulti in Italia sull'importante tema del bullismo.

Oltre il 50% delle persone inizia ad avere problemi di forfora in età adolescenziale², prima dei 15 anni³, e chi soffre di questo problema ha il doppio delle probabilità di essere bullizzato⁴. La forfora acuisce un senso di malessere e inadeguatezza già propri dell'età adolescenziale e innesca meccanismi di insicurezza: il 30% dei ragazzi con la forfora evita contesti di aggregazione sociale, il 70% si ritiene meno attraente e il 40% si dà la colpa per soffrire di questo problema⁵.

Purtroppo, le ripercussioni si vedono anche nel lungo periodo: il 54% degli adulti che ha avuto la forfora in età adolescenziale dichiara che il comportamento dei loro coetanei ha avuto un impatto sulla loro vita da adulti in termini di bassa autostima e problemi di ansia e depressione⁶.

Sulla base di questi dati preoccupanti, Head&Shoulders, da sempre impegnato a proteggere le persone dalla forfora aiutandole a prevenirne la formazione e la ricomparsa, ha sentito il bisogno di fare la sua parte, dando vita ad un progetto volto a sensibilizzare su un tema di grande rilevanza sociale.

Spalla a Spalla si rivolge a tutti gli adolescenti e adulti interessati ad approfondire il tema del bullismo, con l'obiettivo di sensibilizzarli su questo argomento.

In particolare, lo speciale percorso sviluppato da Head&Shoulders in collaborazione con FARE X BENE è rivolto agli studenti del biennio di una selezione di Scuole Secondarie di 2° Grado e ai loro adulti di riferimento (insegnanti, genitori e personale ATA), si svolge all'interno dell'ambiente scolastico e ha l'obiettivo di educare, sensibilizzare, prevenire e contrastare ogni tipo di fenomeno legato al bullismo e al cyberbullismo.

Inoltre, per raggiungere con il suo messaggio positivo e di speranza quante più persone possibili, Head&Shoulders ha realizzato grazie alla professionalità e esperienza formativa ultradecennale di FARE X BENE questo documento dove tutti, anche coloro che non prenderanno parte al percorso nelle scuole, possono trovare informazioni sul tema del bullismo, per riconoscerlo, capirne le dinamiche e quindi poter arrivare a prevenirlo e contrastarlo in maniera efficace, attraverso consigli pratici anche di tipo legale, su come tutelarsi in queste situazioni.

Come dice il nome stesso del progetto, Spalla a Spalla, rappresentato graficamente anche nel logo, la chiave per uscire dalla spirale del bullismo è non rimanere soli e farsi aiutare, perché solo insieme, "spalla a spalla" è possibile uscirne, grazie a chi ci vuole bene e ha le competenze per capire le nostre difficoltà e paure.





¹Dati di vendita Nielsen

² Source: H&S global quantitative online survey, 2019 (1st datapoint)

³ Source: Head & Shoulders global quantitative study 2020

⁴ Source: Head & Shoulders global quantitative study 2020

 $^{^{\}rm 5}$ Source: Head & Shoulders global quantitative study 2020

⁶ Source: Head & Shoulders global quantitative study 2020




IL FENOMENO DEL BULLISMO

La parola bullismo trae origine dal termine inglese *bullying*, che significa "usare prepotenza, intimidire, maltrattare". Tale espressione sta ad indicare il "reiterarsi dei comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica" (Farrington, 1993)⁷. Con l'avanzare delle nuove tecnologie, è divenuto estremamente complesso riuscire a delineare tale fenomeno in maniera unitaria; ciò nonostante, la comunità scientifica pare essere concorde nell'identificare il bullismo in "qualsiasi forma di comportamento offensivo e/o aggressivo messo in atto da un singolo o da un gruppo (il bullo), ripetutamente e intenzionalmente a danno di uno o più individui (la vittima) con lo scopo di esercitare potere o controllo appunto sulla vittima" (Oweus, 1996)⁸.

Nello specifico, il fenomeno del bullismo fa riferimento a caratteristiche specifiche, così delineate:

- 1. Età: i soggetti coinvolti nell'azione (bullo/bulla e vittima) sono minori (limite 18 anni non compiuti);
- 2. Contesto: la violenza tra pari avviene all'interno di un luogo circoscritto, un ambiente fisico. Tali episodi di bullismo accadono in luoghi di maggiore aggregazione sociale giovanile come, ad esempio, il contesto scolastico, ambiente in cui i contatti con i pari sono all'ordine del giorno, i mezzi pubblici, parco palestre, nonché negli spogliatoi dediti all'attività sportiva extrascolastica;
- **3.** Intenzionalità: l'azione di bullismo deve essere intenzionale e perpetrata con cognizione di causa da parte dell'aggressore. Non può e non deve riferirsi ad una connotazione di scherzo, in quanto "io rido CON te e non DI te";
- **4. Reiterazione:** l'azione violenta deve essere ripetuta nel tempo ed estendersi ad una frequenza di una, due, tre etc. volte al giorno, invalidando e condizionando la quotidianità della vittima;
- **5. Asimmetria nella relazione:** il fenomeno porta inevitabilmente bull*9 e vittima in un piano relazionale asimmetrico, sbilanciato: da una parte il bullo/a che si trova in una posizione di "one up", ovverosia domina, controlla, gestisce e agisce la violenza, e dall'altra la vittima che si trova invece in una posizione di "one down", e dunque sottomessa, inerme, debole e incapace di porsi sullo stesso piano relazionale dell'aggressore.









Il bullismo e i ruoli assunti dai minori

I protagonisti del bullismo sono molteplici e presentano delle caratteristiche intrinseche che contribuiscono a rendere il fenomeno molto più complesso di quanto possa apparire in prima istanza

I soggetti coinvolti e pertanto responsabili dell'intera azione violenta si differenziano per ruoli e condotte comportamentali agite.

Di seguito, alcuni esempi di ruoli tipici nel "teatro" del bullismo:

- Bullo Dominante: si fa riferimento alla classica figura del bullo che utilizza l'aggressività come risposta ad ogni scambio comunicativo. Ritiene l'aggressività positiva, poiché aiuta ad ottenere ciò che si vuole. Spesso appare forte, prepotente, popolare, sicuro di sé e incute timore nelle vittime e negli spettatori.
- Bullo Gregario: spesso associato a una o due persone che sostengono il bullo dominante eseguendo i suoi ordini senza mai assumere un ruolo di leader nel corso dell'azione. Sovente, tale soggetto sceglie di mettersi dalla parte del bullo per paura di essere escluso e/o a sua volta bullizzato.
- Bullo Vittima: pur subendo le prepotenze, il bullo vittima manifesta uno stile di interazione di tipo reattivo e aggressivo. A partire dalla stessa etimologia, tale soggetto può essere stato in un primo momento vittima e in un secondo bull* (ad esempio nel passaggio da scuola primaria a scuola secondaria) o può assumere, in concomitanza, entrambi i ruoli (ad esempio a scuola è vittima e a calcio o a casa cyberbullismo è bull*).
- Vittima Passiva: esattamente come la figura del bullo dominante, ci si riferisce alla classica rappresentazione che tutti noi abbiamo della vittima: soggetto sottomesso, indifeso, incapace di reagire, insicuro e spesso portatore di disturbi clinici, consequenti alle azioni violente subite.
- Vittima Provocatrice: comportamento irrequieto iper-reattivo e irritante che provoca gli attacchi subiti, talvolta per evitare che avvengano a sorpresa. Spesso rappresenta una figura scomoda per gli spettatori, in quanto artefice della propria condizione ("se l'è cercata!", "continua a provocare" etc.).
- Spettatori (coetanei): Gli osservatori giocano un ruolo fondamentale nella dinamica del bullismo. Gli obiettivi da stimolare devono dunque essere:
 - avere una maggiore consapevolezza della gravità della situazione;
 - comprendere il ruolo che gli osservatori hanno nella dinamica del bullismo;
 - sviluppare nuovi comportamenti attraverso discussioni o giochi di ruolo;
 - comprendere che parlare e prendere posizione nei confronti del bullismo non significa fare la spia;
 - sentire di avere una responsabilità rispetto a quanto accade;
 - avere il coraggio delle proprie opinioni per riuscire a risolvere insieme il problema.





La prevaricazione può essere perpetrata da ragazz* (18 anni non compiuti) attraverso tipologie differenti, con modalità fisiche o verbali (offese, minacce, azioni fisiche) e per questo viene definito "diretto". In alternativa, può essere perpetrato con modalità di tipo psicologico (esclusione, diffamazione etc.) e dunque "indiretta".

Nello specifico, il bullismo **fisico** è spesso agito da ragazzi e si riferisce ad aggressioni, danneggiamenti, furti etc.

Diverso è il bullismo **verbale** (prese in giro, offese, minacce etc.): "le parole fanno più male delle botte"! È di fondamentale importanza sottolineare come i giudizi dei coetanei giochino un importante ruolo nel delicato processo della costruzione del sé e quanto un giudizio verbale possa incidere negativamente nell'equilibrio psico-fisico di un adolescente. Da ultimo, non per importanza, troviamo il bullismo **psicologico-comportamentale**, caratterizzato da esclusione, non considerazione della vittima negli scambi sociali tra pari. A mero titolo esemplificativo, la vittima non viene invitata ad un compleanno ma messa al corrente della propria esclusione (nelle chat di classe - cyberbullismo).

Anche i bambin*/ragazz* che **compiono** o **subiscono** atti di bullismo sono portatori di un disagio emotivo: alcuni hanno problemi d'impulsività e di inadeguata espressione dell'aggressività, hanno difficoltà a sentirsi parte della comunità scolastica, tendono a soffrire di depressione:

- bambin* ragazz* che si comportano da bulli sono bambin* dalla vita emotiva confusa;
- le vittime di bullismo possono compiere atti di estrema violenza nei confronti di sé stessi e degli altri (autolesionismo, suicidio etc.);
- chi si è reso responsabile dell'aggressione e chi l'ha subita vivono sentimenti opposti (bull*: sensazione di potenza, eccitazione, divertimento; l'altr*: spavento, imbarazzo, ferimento, rabbia, offesa):
- tanto chi ha compiuto, quanto chi ha subito atti di bullismo, ha in genere una carriera meno brillante ed è esposto ad un più alto rischio di abbandono scolastico, con la conseguenza di una grave limitazione nella realizzazione delle proprie potenzialità lungo l'intero arco della propria esistenza.

Il fenomeno del Cyberbullismo: il bullismo online commesso da minori

Il termine cyberbullismo è stato coniato per la prima volta nel 2002 da Bill Belsey, che lo ha definito un comportamento deliberatamente e ripetutamente ostile nei confronti di altri individui, attuati mediante l'utilizzo di strumenti informatici. Nel 2008, poi, lo studioso Peter K. Smith, insieme ad altri collaboratori, ha qualificato il fenomeno come un atto aggressivo e intenzionale, ripetuto nel tempo e condotto da un individuo o da un gruppo di individui, avvalendosi di varie forme di contatto elettronico, contro una vittima che ha difficoltà a difendersi. In tale fenomeno, le prepotenze (attuate in modo intenzionale e ripetuto) hanno la capacità di propagarsi all'istante (viralità), con l'assenza di limiti spazio-temporali Inoltre, la falsa percezione da parte dell'utente di poter navigare in maniera anonima, porta il cyberbullo ad agire online in maniera diversa rispetto a come agirebbe offline. Il mezzo tecnologico crea un filtro tra vittima e cyberbullo, che allontana sempre più da una comunicazione diretta e autentica con l'interlocutore.





Il fenomeno è tutt'oggi oggetto di studio. Nancy Willard, nel 2006, ha individuato una serie di categorie specifiche che prendono in considerazione le condotte attuate dal cyberbullo in maniera chiara e precisa:

- i) flaming: si tratta di messaggi elettronici, violenti, mirati ad innescare battaglie verbali tra due o più utenti, per una durata temporale circoscritta all'attività online;
- *ii) harassment:* consiste nel reiterato invio di messaggi a contenuto offensivo. In questo caso, la vittima subisce passivamente le molestie o tenta, senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni;
- iii) cyberstalking: il cyberbullo, non solo perseguita la vittima con messaggi, telefonate, controllo da remoto etc., ma può addirittura diffondere in rete materiale riservato in suo possesso;
- *iv)* denigration: il cyberbullo danneggia volontariamente la reputazione o le amicizie di un coetaneo, diffondendo online materiale offensivo o pettegolezzi che lo riguardano;
- v) impersonation: si riferisce ad una forma di cyberbullismo particolarmente subdola:
 il cyberbullo si finge il reale proprietario dell'account, che è stato violato, allo scopo
 di danneggiarne la reputazione e le amicizie della vittima;
- vi) outing and trickery: il cyberbullo, dopo aver salvato sul proprio dispositivo le confidenze avvenute in maniera spontanea (outing) di un'altra persona o dopo averla stimolata con l'inganno (trickery) a condividere online informazioni con un contenuto imbarazzante, li diffonde ad altri utenti della rete o minaccia di farlo qualora la vittima non faccia quanto richiesto dall'aggressore;
- vii) exclusion: il cyberbullo decide di escludere intenzionalmente un coetaneo da un gruppo online, da una chat, da un game interattivo etc.

Ovviamente, data la estrema dinamicità che connota il mezzo tecnologico, le condotte tipiche sono in continuo mutamento e innovamento. Solo per citarne qualcuno, il *cyber bashing* o *hap-py slapping*, che rappresenta l'esempio di quando il bullismo tradizionale si trasforma in bullismo elettronico: un soggetto (bullo/a) picchia, denigra o insulta un coetaneo, e altre persone (spettatori attivi) riprendono l'aggressione con lo smartphone; le immagini vengono successivamente pubblicate in rete, con la tangibile possibilità di essere ulteriormente condivise.

É importante rilevare come anche il **sexting** rientri nell'ambito del cyberbullismo.

Con il termine "sexting" si indicano quelle condotte di produzione, diffusione, ricezione o di cessione di contenuti a sfondo sessuale attraverso dispositivi mobili, social network, o chat di messaggistica.

È bene fare molta attenzione a tale fenomeno in quanto spesso sfocia nel **revenge porn** (art. 612-ter c.p.) ovverosia la divulgazione non consensuale di immagini o video intimi a carattere sessuale raffiguranti il proprio partner sentimentale (*porn*) dettata da finalità di vendetta, in genere per l'interruzione della relazione sentimentale (*revenge*).

Si precisa che, alla luce della complessità e pericolosità del fenomeno del cyberbullismo, anche in Italia si è sentita l'esigenza di creare una norma che avesse lo scopo di prevenire e contrastare tali condotte ed è con la **legge n. 71 del 2017**, titolata "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", che il Legislatore ha voluto dare una risposta alle innumerevoli richieste di aiuto e di assistenza da parte delle vittime.





COSA FARE/COME COMPORTARSI SE SEI UN' RAGAZZ'

L. n. 71/2017, "disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"

Secondo la I. n. 71/2017, il minore vittima di cyberbullismo può chiedere l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti:

Ciascun minore che abbia compiuto 14 anni di età, nonché ciascun genitore o esercente la responsabilità del minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito Internet o del social network, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso in Internet, previa conservazione dei dati originali.

Entro 24 ore dalla ricezione dell'istanza, il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del social network, deve comunicare all'utente di avere assunto l'incarico. Entro 48 ore deve provvedere all'oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti.

Se il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del social network non risponde o non è possibile identificarlo entro 48 ore dall'invio della richiesta, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali¹⁰.

Nonostante ci sia una legge che detta in maniera puntuale quelle che sono le modalità di azione per vittime, cyberbulli e adulti di riferimento, è evidente che ci sia, tutt'ora, un alto numero di "sommerso".

Principalmente, le vittime di bullismo e cyberbullismo non denunciano per tre motivi:

- Paura di ulteriore vittimizzazione: la vittima ha paura di eventuali ripercussioni da parte del bullo qualora dovesse emergere la denuncia;
- Diffidenza nei confronti delle Autorità di riferimento (genitori, docenti): in questo caso, le vittime, consapevoli della poca dimestichezza che gli adulti hanno con l'online, si trovano in difficoltà nel chiedere aiuto. Inoltre, emerge un'estrema difficoltà per il minore nella richiesta di presa in carico ad una figura adulta: la vittima, spesso, si sente invasa da un senso di impotenza e teme che l'adulto non sia in grado di comprendere la sua reale difficoltà;
- Per vergogna: una vittima di violenza, spesso, prova un senso di vergogna tale da paralizzarla e non riuscire a chiedere aiuto. La sensazione di provare vergogna, ha una maggiore incidenza in età adolescenziale, in quanto fase evolutiva delicata in cui non è presente una solida struttura identitaria ma, al contrario, ci si sente fragili e succubi del giudizio altrui, tanto da mettere in discussione la vittima stessa a tal punto da sentirsi responsabile di un gesto che non le appartiene. Peraltro, il sentimento di vergogna pervade la vittima in maniera totalizzante da farla sentire sbagliata e, di conseguenza, innescare in lei il pensiero di "essersela cercata".







Sempre secondo quanto stabilito dalla legge sul cyberbullismo, il cyberbullo/a può incorrere nelle seguenti sanzioni:

Ammonimento: qualora non sia stata proposta querela o non sia stata presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli artt. 594, 595 e 612 c.p. e per l'art. 167 del codice per la protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003, commessi mediante la rete Internet, da minori di età superiore di 14 anni nei confronti di altri minori.

Procedimento penale presso il tribunale per i minorenni: può essere avviato solo nei confronti di un minore che abbia compiuto i 14 anni e sia capace d'intendere e volere. Se invece il minore non ha compiuto i 14 anni non può rispondere penalmente per gli atti commessi, ma i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno.

Cosa possono fare gli spettatori (compagni di classe/scuola/coetanei)

Gli spettatori hanno un ruolo fondamentale nel bloccare l'azione violenta. Ci sono due tipi di spettatori: attivi, che fomentano il bullo e passivi, che rimangono totalmente indifferenti. Nonostante il bullo si mostri con un atteggiamento aggressivo, provocatorio e dannoso nei confronti della vittima, è essenziale non isolarlo ma essere consapevoli che è un soggetto che sta chiedendo attenzione e che, a tutti gli effetti, sta manifestando un disagio, una richiesta di aiuto (tanto quanto la vittima), in una modalità disfunzionale. È opportuno aiutare il bullo, esattamente come si aiuta la vittima, favorendo un dialogo attivo, non giudicante ma empatico.

Per maggiore chiarezza espositiva, di seguito si riassumono i seguenti punti:

Ciascun minore che abbia compiuto 14 anni di età, nonché ciascun genitore o esercente la responsabilità del minore, può chiedere: oscuramento, rimozione, blocco dei contenuti. Link modello per la segnalazione reclamo in materia di cyberbullismo:

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6732688

Cosa rischia un cyberbull*: ammonimento del Questore, procedimento penale.





COSA FARE/COME COMPORTARSI SE SEI ADULTO DI FRONTE A CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Prevenzione

La prevenzione ricopre un ruolo fondamentale di estrema responsabilità nel riconoscimento e nella gestione del fenomeno soprattutto in ambito scolastico.

È compito dei docenti e degli educatori non sottovalutare qualsiasi segnale che possa considerarsi allarmante e monitorare l'evolversi della situazione, al fine di agire in termini preventivi e non conseguenti al fatto.

I **campanelli d'allarme** più comuni e specifici della vittima di bullismo, da riscontrare nel contesto scolastico, possono riguardare:

- calo del rendimento scolastico;
- significativa perdita di attenzione;
- assenza di partecipazione attiva durante le lezioni;
- assenza di materiale scolastico idoneo;
- assenze ripetute;
- · isolamento;
- ansia e correlati;
- malessere psico-fisico;
- disturbi del sonno:
- disturbi del comportamento alimentare;
- autolesionismo;
- · tentativo di suicidio

Condotte adottate da chi, invece, ricopre il ruolo di bullo:

- derisioni ripetute nel tempo;
- comportamento oppositivo;
- tendenza ad infrangere le regole/discontrollo degli impulsi;
- tendenza alla distraibilità in ambito scolastico;
- mancanza di atteggiamento proattivo nelle attività scolastiche;
- danno/sottrazione di oggetti;
- prevaricazione costante dell'altro.







Osservazione

Uno strumento molto efficace di cui avvalersi è l'osservazione, attraverso la quale si possono intercettare importanti campanelli d'allarme nei comportamenti così da prevenire possibili situazioni di bullismo e, nel caso, gestirle nel momento dell'esordio e non permettere che diventino costanti.

Spesso gli stereotipi non sostengono solo la divisione in gruppi ma attribuiscono valori diversi a seconda dell'appartenenza arrivando così, in alcuni casi, a giustificare e legittimare la violenza da parte di una persona o di un gruppo di persone che si ritengono superiori a una determinata categoria che si sentono "altro", "diverso" o "inferiore".

Bullismo fisico, diretto, verbale nei quali è evidente e riconoscibile il ruolo degli attori all'interno della dinamica di prevaricazione, nella maggior parte dei casi invece possono sfuggire fenomeni di bullismo nei momenti in cui non c'è sufficiente sorveglianza e calo di attenzione da parte di tutto il personale scolastico:

- all'ingresso o all'uscita da scuola;
- nei momenti di transizione da un'attività ad un'altra;
- durante la ricreazione;
- a mensa:
- in cortile:
- nei bagni o negli spogliatoi prima di ginnastica.

Solitamente è in questi momenti di passaggio che si verificano la maggior parte dei fenomeni di prevaricazione.



(visitato il 10/11/2023)

È prioritaria la tutela assoluta della potenziale vittima, in termini di attenzione agli indicatori, prevenzione delle situazioni di vittimizzazione (indicatori di segnale di sofferenza e/o attacco dell'aggressore) e supporto e riservatezza assicurati alla vittima da parte della rete di adulti. Bisogna inoltre tutelare la salute psicofisica della vittima evitando di attuare forme di "vittimizzazione secondaria". È doveroso ricordare che l'aggressore (bullo, cyberbullo) dovrà rispondere dell'azione compiuta sempre e comunque in termini di legge e nei modi che le istituzioni preposte e la scuola decideranno di attuare secondo i principi della corretta convivenza e relazione tra coetanei.

Le azioni di formazione e prevenzione sono attuate dalla scuola in collaborazione con la comunità educante di riferimento in rete anche con professionisti esterni (tecnici, forze dell'ordine, magistratura, prefetture, società ordinistiche e scientifiche)"11.









Il ruolo dei genitori: cosa dice la legge

Considerando che entrambi i genitori esercitano la **responsabilità genitoriale**, il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della **responsabilità civile** dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne (si applica il comma 1 dell'articolo 2048 c.c.).

Precisamente: **per culpa in vigilando** si intende la condotta del genitore non idonea e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (atti illeciti) commessi dal figlio minorenne. Di tali atti non può, per legge, rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale, dovendosi applicare l'articolo 2048 del Codice civile. Se i genitori non sono in grado di dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, sono ritenuti oggettivamente responsabili.

La *culpa in educando*, invece, è considerata una violazione dei doveri concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale. Nei casi di bullismo, il genitore deve fornire la prova positiva di aver dato al figlio una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore (Cass. Civ. 15706/2012; Cass. Civ. 9556/2009).

I programmi di controllo parentale

L'uso e abuso dei social network da parte dei minori, è certamente terreno fertile per eventuali episodi di cyberbullismo e, genericamente, di violenza online.

Pertanto, i genitori, possono dotarsi di strumenti utili al monitoraggio dei figli sull'uso del web mediante **i programmi di controllo parentale**.

In particolare, consentono di:

- impostare blocchi e filtri per determinate funzioni (es: download di software) e pagine web (es: pornografia, acquisti online)
- creare liste di parole che il minore non può ricercare e trovare sui motori di ricerca:
- offrire informazioni sull'uso che il minore fa del dispositivo (es: siti visitati, chiamate, messaggi inviati);
- limitare l'uso del dispositivo solo ad alcune ore del giorno e per un tempo definito:
- attivare servizi di geolocalizzazione per rintracciare il dispositivo (e quindi eventualmente anche il minore che lo sta usando, in caso di emergenza)".

Alcuni PC, smartphone, tablet offrono di default sistemi di parental control con funzionalità di base, mentre in altri casi è possibile attivare il parental control installando apposite app.





Il ruolo del Dirigente scolastico: art. 5, I. n. 71 del 2017:

La legge n. 71/2017, all'articolo 5 titolato "Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero", prevede che il Dirigente scolastico, qualora venga a conoscenza di episodi di cyberbullismo, è tenuto a informare tempestivamente i genitori, o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, dei minori coinvolti e ad attivare adeguate azioni a carattere educativo. Nel caso in cui l'episodio segnalato costituisca reato e abbia, dunque, rilevanza penale, la scuola dovrà anche informare l'Autorità giudiziaria.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 27, co. 1, Cost. la responsabilità penale è personale; ciò vuol dire che non è possibile la sostituzione della persona che deve rispondere di un illecito penale. Pertanto, un minore ultraquattordicenne, risponderà personalmente della commissione un reato.

Il ruolo del docente referente del bullismo e del cyberbullismo

Ogni istituto scolastico individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Secondo quanto stabilito dall'aggiornamento relativo alle "Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo", accanto alla figura del referente scolastico, all'interno di ogni plesso dovranno essere costituiti un Team Antibullismo, composto dal Dirigente scolastico, dal predetto referente, dall'animatore digitale e dalle altre figure professionali presenti all'interno della scuola, come psicologi e operatori socio-sanitari, nonché un Team per l'Emergenza, formato da personale qualificato a gestire i fenomeni in oggetto e integrato, all'occorrenza, da figure specialistiche di riferimento, per favorire il coinvolgimento delle Forze dell'Ordine, dei servizi sanitari e delle strutture educative presenti sul territorio.





È importante non dare per scontato che, essere adulti, corrisponda ad essere responsabili e in grado di prendersi carico di un disagio manifestato da un minore.

Ognuno ha il proprio ruolo ed è giusto rispettarlo nel benessere del ragazzo.

Allo stesso tempo, è necessario fare rete tra casa e scuola e rivolgersi a professionisti con competenze specifiche (come psicologi / psicoterapeuti) laddove si riscontrasse la necessità.

Per maggiore chiarezza espositiva, di seguito si riassumono i seguenti punti:

- Chi osserva: tutto il personale scolastico (compreso il Dirigente scolastico), docenti, personale ATA, insegnanti di sostegno, genitori.
- Chi osservare: leader carismatici, piccoli gruppi, singoli che si isolano.
- Quando: nei momenti di meno controllo e sorveglianza da parte degli insegnanti.
- Dove: nei luoghi comuni di aggregazione sia all'interno della scuola sia all'esterno.
 - A mensa, in palestra, nei corridoi, in bagno, negli spogliatoi.
- Cosa: segni e segnali specifici che forniscono preziose informazioni riguardo la potenziale richiesta di aiuto.
- Perché: accorgersi per tempo di episodi di prevaricazione è un atto preventivo molto efficace per un intervento immediato.
- Come: in modo propositivo, non giudicante e con lo scopo di potenziare le risorse del gruppo classe.
- Strumenti di prevenzione: legge, controllo parentale, osservazione.

